

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001915	26/09/2025

OGGETTO: Corte d'Appello di Bologna – R.G. n. 1504/2023 – Sentenza n. 649/2025. Esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250002206 DEL 24/09/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 25/09/2025 16:35 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 25/09/2025 17:03 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 26/09/2025 09:21 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 26/09/2025 09:15 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **26/09/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 26/09/2025 09:23

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Corte d'Appello di Bologna – R.G. n. 1504/2023 – Sentenza n. 649/2025. Esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ricorrente, esperito il procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma, giudizio rubricato al R.G. n. 1515/2022, la struttura ospedaliera Piccole Figlie Hospital Srl, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni in suo favore, per *medical malpractice* in occasione dell'intervento chirurgico eseguito in data 17.01.2020, oltre interessi e vittoria di spese di lite;
- la Piccole Figlie Hospital si costituiva in giudizio, chiedeva la chiamata in causa del medico che aveva eseguito l'intervento e della ASL BA, ritenendola unica responsabile per i danni accertati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, derivanti dalle prestazioni mediche ricevute dalla ricorrente presso il P.O. di Monopoli in seguito al ricovero del 29.01.2020;
- autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la ASL BA per il tramite di avvocato interno, contestando la chiamata in giudizio da parte della Piccole Figlie Hospital eccependone l'inammissibilità per mancanza di interesse, rilevando la mancata formulazione della domanda risarcitoria nei suoi confronti da parte della ricorrente; la causa era istruita per prove documentali e CTU medico legale alla quale l'Azienda partecipava con propri consulenti;
- i CTU riscontravano la responsabilità della ASL BA nei danni subiti quantificando il danno biologico nella misura del 10/11%, le osservazioni dei CTP dell'Azienda erano contrastate dai consulenti d'ufficio;
- con ordinanza n. 5027/2023 del 25.07.2023 il Tribunale di Parma:
 - rigettava la domanda risarcitoria nei confronti della Piccole Figlie Hospital srl;
 - condannava la terza chiamata in causa ASL BA al risarcimento dei danni nei confronti della ricorrente oltre interessi e spese di lite per 1/3;
 - rigettava la domanda di rivalsa della Piccole Figlie Hospital nei confronti del medico chiamato in causa;
 - compensava le restanti spese fra le parti in causa.
- con atto di citazione in appello notificato in data 25.09.2023 la ricorrente appellante chiedeva alla Corte d'Appello di Bologna la riforma dell'ordinanza 5027/2023 resa dal Tribunale di Parma per la liquidazione del danno non conforme alla valutazione peritale e

conseguentemente, per il riconoscimento del maggior danno subito e la condanna al risarcimento in misura maggiore;

- la ASL BA si costituiva in giudizio tramite avvocato interno, per contestare l'appello tanto in fatto quanto in diritto; il G.U. disponeva la chiamata a chiarimenti dei CTU nominati in primo grado, i quali precisavano l'ammontare del danno iatrogeno differenziale, non riconosciuto nella sentenza impugnata;
- con sentenza n. 649/2025 del 08.04.2025 notificata 19.06.2025, la Corte d'Appello di Bologna in parziale accoglimento dell'appello proposto condannava ASL BA al risarcimento del maggior danno rivalutazione e interessi, oltre alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'appellante per entrambi i gradi del giudizio.

CONSIDERATO CHE

- alla luce delle risultanze probatorie e della CTU depositata agli atti di causa, la proposizione di ricorso in cassazione aveva scarse chance di accoglimento e avrebbe causato un aggravio di spese con alto grado di probabilità, cosicché l'Azienda, ritenuta la quantificazione del danno conforme a diritto, sicché la sentenza faceva passaggio in giudicato
- con nota prot. n. 108641 del 29.08.2025 la Struttura Burocratico Legale inviata al difensore dell'appellante, chiedeva la condivisione dei conteggi eseguiti e l'integrazione documentale necessaria per procedere con la liquidazione, a cui il difensore rispondeva con nota pec acclarata al prot. az. n. 115127/2025 del 15.09.2025, accettando i conteggi richiedendone l'integrazione degli interessi legali, oltre a comunicare il proprio regime fiscale ai fini della liquidazione dell'IVA;
- con nota acclarata al prot. az. n. 119634/2025 del 24.09.2025 il difensore di controparte, integrava ulteriormente la documentazione ed trasmetteva nota pro-forma intestata alla sua assistita.

DATO ATTO CHE

- con deliberazione del Direttore Generale n. 2264/2023 del 17.11.2023 l'Azienda, provvedeva a liquidare l'ordinanza del Tribunale di Parma n. 1515/2022 in favore della ricorrente;

RITENUTO

- pertanto, di dover procedere alla liquidazione in favore dell'appellante del risarcimento del danno e delle spese di lite nella misura riconosciuta dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 649/2025, come dettagliato nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Assunto il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto della sentenza dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza n. 649/2025 del 25.03.2025 e per l’effetto di:
- liquidare e conseguentemente pagare in favore dell’appellante le somme così come dettagliato nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 39.931,25 venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00020 “Fondo rischi per la copertura diretta dei rischi”, così come accantonata in sede di chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2023;
- trasmettere il presente provvedimento alla controparte, per tramite del suo difensore, all’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo;
- di trasmettere copia del presente atto all’U.O.C. Medicina Forense e Rischio Clinico per gli adempimenti relativi agli Obblighi Informativi dei dati e delle informazioni per il monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
- demandare, per competenza, l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

Fasc. 838/21.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2023	39.931,25

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	U.O. Rischio clinico e Qualità
-----------------------------------	--------------------------------

PROPOSTA N.RO 20250002206 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250001915 DEL 26/09/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Daliani Poli Francesco	 Firmato digitalmente il 24/09/2025 14:35
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 24/09/2025 15:02
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 24/09/2025 16:09